

CONDIZIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNIO A PRESTATARIO

I. CONCETTI ELEMENTARI

1. La compagnia assicurativa Nadejda AD, in appresso denominata "assicuratore", stipula, con riferimento alle Condizioni Speciali dell'Assicurazione "Infortunio a prestatario", in appresso denominati "assicurati", al fine di fornire la tutela assicurativa a soggetti fisici che hanno ottenuto un prestito bancario erogato da un istituto di credito.
2. L'Assicurazione è valida entro i confini della R. Bulgaria.

II. OGGETTO DI ASSICURAZIONE

1. L'Assicurazione è stipulata sulla vita di soggetti fisici che stanno per ottenere o hanno ottenuto un prestito bancario.
2. Assicurabili sono persone all'età compresa tra 18 e 70 anni compiuti.
- 2.1. L'età dell'Assicurato è fissata in anni interi al primo giorno del mese selezionato per decorrenza dell'Assicurazione. Nella determinazioni di anni interi, fino a 6 mesi sono approssimati in giù mentre 6 e più mesi sono assunti per un anno intero.

III. RISCHI COPERTI

L'Assicurazione "Infortunio a prestatario" copre i seguenti rischi maturati entro il termine di ammortamento del prestito:

1. Morte per l'effetto di un infortunio.
- 1.2. Perdita permanente di capacità lavorativa di oltre il 70% per l'effetto di un infortunio.

IV. SOMMA ASSICURATA. PREMIO ASSICURATIVO. RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE

1. La somma assicurata è pari all'importo della quota non estinta del prestito e la divisa del prestito erogato da un istituto di credito.
2. Il premio assicurativo è fissato secondo una tariffa dell'Assicuratore.
- 2.1. Il premio va pagato in un'unica soluzione all'atto di stipula del dell'Assicurazione salvo diversa pattuizione nella polizza.
3. La responsabilità dell'Assicuratore è nell'ambito della somma assicurata fissata nel contratto d'Assicurazione.

V. INDENNIZZI ASSICURATIVI

1. In caso del verificarsi di un evento assicurato protetto dalle condizioni del contratto di Assicurazione, l'Assicuratore salda la quota non estinta del prestito ribassata con le rate scadute.
2. In caso di morte l'Assicuratore rimborsa alla banca creditrice la quota del prestito non ammortato ed agli altri beneficiari liquida il resto della somma assicurata.
3. In caso di capacità lavorativa permanentemente ridotta per l'effetto di un infortunio, col verificarsi di un evento assicurato, i risarcimenti sono rimborsati all'Assicurato.
- 3.1. La percentuale di capacità lavorativa permanentemente persa va stabilita dalla Commissione territoriale dei periti medici (CTPM) rispettivamente dalla Commissione nazionale dei periti medici (CNPM).
4. L'indennizzo assicurativo va liquidato:
 - 4.1. in caso di morte per l'effetto di un infortunio - alla data del verificarsi dell'evento assicurato;
 - 4.2. in caso di capacità lavorativa permanentemente persa per l'effetto di un infortunio - alla data della prima decisione della CTPM/ CNPM;
5. Al fine di rivendicare pretesa per il rimborso, l'Assicurato od i suoi legittimi eredi devono presentare all'Assicurato i seguenti documenti:
 - 5.1. Comunicazione di evento intervenuto secondo modello dell'Assicuratore;
 - 5.2. Polizza assicurativa valida;
 - 5.3. Atto di morte-copia e certificato di eredità in originale o verbale della CTPM;
 - 5.4. Documento dell'istituto di credito relativo alla quota non estinta del prestito alla data dell'evento assicurato;
 - 5.5. Altri documenti a giudizio dell'Assicuratore.
6. L'Assicuratore rimborsa la somma assicurata o il risarcimento non più tardi del 15 (quindici) giorni lavorativi dopo il ricevimento di tutti i documenti necessari o rende rinuncia motivata se ne sussistano le ragioni.

VI. STIPULAZIONE, DECORRENZA E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE.

1. L'assicurando è tenuto ad attestare dinanzi all'Assicuratore le condizioni del contratto di prestito.
2. La durata dell'Assicurazione è determinata in modo che la sua scadenza corrisponda con la scadenza della durata del contratto di prestito e l'assicurato non sia più vecchio di 71 anni alla scadenza del termine della polizza. Con apposito consenso dell'Assicuratore, l'Assicurato può anche avere un'età maggiore alla scadenza della durata dell'Assicurazione.
3. L'Assicurazione va risolta con la scadenza del termine del prestito come anche con l'ammortamento anticipato del prestito.
4. L'Assicuratore può compensare crediti che ha verso l'Assicurato e/o il terzo beneficiario con la somma assicurata.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

1. I diritti riconducibili al contratto di Assicurazione si estinguono con la scadenza di cinque anni dalla data del verificarsi dell'evento assicurato.
2. La polizza assicurativa, queste Condizioni Speciali, le Condizioni Generali dell'Assicurazione "Infortunio", tutti gli addenda si leggono insieme e fanno parte integrante del contratto di Assicurazione.

Le presenti Condizioni Speciali sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Comp. Ass.va Nadejda AD in data 26.03.2014, successivamente modificate ed integrate il 28.01.2016.

Oggi li io sottoscritto/a

ho ricevuto una copia firmata delle Condizioni Speciali alla polizza №

..... e aderisco ad esse.

Consegnato da: Comp. Ass.va NADEJDA AD
/firma/

Ricevuto da:
/firma/